



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. Mattioli- S.D'Acquisto"

Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado, Liceo Scientifico, ITE, IPSIA

Via Scopelliti - 66050 SAN SALVO (CH) Tel. 0873 54147

Via Montegrappa -Tel. 0873 341836

Cod. Fisc. 92000250693

Email: [chis00700p@istruzione.it](mailto:chis00700p@istruzione.it) – [chis00700p@pec.istruzione.it](mailto:chis00700p@pec.istruzione.it)



## **CRITERI DI CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE E DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO a.s. 2020/2021**

**Deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27 maggio 2021**

### **Premesse:**

1. La titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe/team docenti, presieduti dal Dirigente o da un suo delegato;
2. I voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio/team docenti sulla base delle proposte motivate dei singoli docenti;
3. Ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un **congruo numero** di prove effettuate durante l'anno scolastico e anche tenendo conto di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
4. La proposta di voto tiene inoltre conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (senza naturalmente fare la media matematica dei due periodi), nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;
5. La valutazione finale:
  - a) consiste nella verifica dei livelli di processo e sviluppo globale degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, abilità specifiche e competenze;
  - b) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati dall'alunno;
  - c) la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze essenziali di base della disciplina, anche in presenza di carenze pregresse non superate con l'accertamento formale della prova al termine del primo periodo.

6. La valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento adeguatamente certificati, compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo dei cicli, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine sia nello svolgimento dell'attività didattica che in sede di esame sono adottati gli strumenti compensativi ritenuti più idonei.

7. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. Sono consentite, anche in sede di esame, prove equipollenti e/o tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche (D. lgs. 297/1994 art. 318; DPR 122/2009 art. 9; D.lgs 62/2017 art 11; DM 741/2017 art 14).

8. Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Nella nota MI 699 del 06 maggio 2021, "si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico".

#### **A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe ammette alla classe successiva, in presenza delle seguenti motivazioni :

- Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero delle competenze acquisite parzialmente;
- Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola;
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa ;
- Partecipazione;
- Problematiche relative a situazione di disabilità, disturbi specifici di apprendimento e/o altri bisogni educativi speciali che abbiano in qualche modo rallentato l'apprendimento.
- Casi di disagio dovuti alla pandemia e alle sue conseguenze;
- E' riservata particolare attenzione agli alunni delle classi prime, in considerazione delle difficoltà relative al passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze, dovrà essere data notifica delle insufficienze alla famiglia .

## CLASSI TERZE

### Ammissione / Non Ammissione

Gli alunni sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, secondo quanto previsto D Lgs 62/2017 art. 6 c 5.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, **considerando il percorso scolastico** compiuto dall'alunna o dall'alunno in tutti i suoi aspetti.

L'ammissione è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

### **C – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

L'allievo non verrà ammesso alla classe successiva per:

- comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale - articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- elevato numero di ore di assenza. Si ricorda che la percentuale di assenze non può superare il 25%, salvo deroghe;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In particolare l'allievo potrà non essere ammesso nel caso occorran le seguenti motivazioni:

- gravi e diffuse insufficienze nelle discipline i cui contenuti risultano appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire l'acquisizione delle capacità ed abilità di base necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo;
- presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell'alunno né mediante corsi di recupero;
- mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e capacità, confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.C. (recupero in itinere, corso di recupero) e nonostante le misure dispensative e compensative previste nel PDP, il cui utilizzo dovrà essere debitamente documentato.

Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico.

I genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva devono essere informati, a cura dei coordinatori di classe, prima che gli esiti degli scrutini siano resi pubblici.

